Rapporto sul controllo dell'orario di lavoro per i livelli I-III



Situazione

- L'INFN utilizza il badge magnetico per il controllo orario da luglio 1998, a seguito della circolare del presidente prot. 1418/16.0.1/P del 20-4-1998.
- A maggio 2017 L'Ente ha ricevuto una diffida, firmata da 212 ricercatori e 54 tecnologi, che chiede l'eliminazione del cartellino, in quanto il suo utilizzo non è esplicitamente richiesto dal CCNL. Affermazione ripresa da una sentenza avversa al CNR, fondata su una sentenza della Cassazione.
- Il presidente ha risposto alla diffida impegnandosi a verificare con FP la possibilità di una sperimentazione alternativa al cartellino. Contemporaneamente, a luglio, un sondaggio condotto dai rappresentanti dei ricercatori ha mostrato ampio consenso verso questa opzione.
- La rendicontazione del tempo lavorato in progetti su fondi esterni (timesheets) continua a incontrare problemi di compatibilità sia col cartellino che con la definizione complessiva dell'orario di ricercatori e tecnologi.
- Proposta di controllo «misto» a scelta del dipendente, elaborata e presentata all'ARAN nel 2018. Processo poi fermato visto l'orientamento del nuovo ministro FP.

Normativa a supporto per ricercatori e tecnologi

La Carta Europea dei Ricercatori:

«Si dovrebbe inoltre prestare particolare attenzione agli orari di lavoro flessibili, al lavoro part-time, al tele-lavoro e ai periodi sabbatici, nonché alle disposizioni finanziarie e amministrative necessarie per regolamentare questo ventaglio di possibilità»

II DL 218/2016:

Art.2 comma 1

Gli Enti nei propri statuti e regolamenti, recepiscono la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), tengono conto delle indicazioni contenute nel documento European Framework for Research Careers, e assicurano tra l'altro, ai ricercatori e ai tecnologi:

- a)
- g) la necessaria flessibilità lavorativa funzionale all'adeguato svolgimento delle attività di ricerca;

Il nuovo Regolamento del Personale sancisce l'autonomia dell'Ente sul controllo dell'orario:

Art.13 comma 3

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione collettiva per le diverse tipologie di personale e nel rispetto dello Statuto dei lavoratori, nonché del principio di efficienza della Pubblica Amministrazione, <u>l'INFN individua le modalità di controllo dell'orario di lavoro più consone alle specifiche esigenze delle proprie attività</u>, previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali.

Nota: Il ruolo dei sindacati deriva dal contratto

L' art.28 comma3 del CCNL 2002-2005 definisce le materie della contrattazione integrativa e vi include:

«i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro, ivi compresa la predisposizione dei software per l'utilizzo del sistema automatico di rilevazione delle presenze»

Cosa prescrive il ccnl

Art.58 CCNL 1998-2001

Comma1: L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre

Comma 3: Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.

Comma 5: Le ore di presenza in servizio in eccesso o in difetto rispetto all'orario di lavoro (....) al termine del periodo di riferimento vengono cumulate con quelle risultanti dei periodi precedenti. Il numero di ore in difetto non può essere superiore a 20. Le ore in difetto oltre le 20 vanno recuperate nel successivo periodo di riferimento (...). Le eventuali ore in eccesso possono essere recuperate anche attraverso un massimo di 22 giorni di assenza compensativa all'anno

Art.5 comma 6 CCNL 1998-2001

Al personale dei livelli III - I la consegna dei **buoni pasto** avviene sulla base di apposite dichiarazioni del dipendente di effettuare l'orario di lavoro di cui al comma 2. (>6 ore giornaliere, n.d.r.)

Proposta regime autocertificato

- Al termine di ogni <u>MESE</u> al personale che opta per il nuovo sistema viene richiesto di autocertificare:
 - Numero di giorni lavorati interamente fuori sede (ma non in missione)
 - Numero di giorni in cui si ha maturato il diritto al buono pasto (lavorando almeno 6 ore in giorno non festivo, né di ferie, permesso o missione, o in cui si è fruito della mensa per chi ha questo servizio).
- Al termine di ogni <u>TRIMESTRE</u> viene chiesto (contestualmente alla richiesta precedente):
 - Di autocertificare se si è lavorato o meno 36 ore settimanali medie
 - <u>Se la risposta è affermativa</u>, è possibile chiudere il programma, oppure anche autocertificare il numero di ore IN ECCESSO lavorate.
 - <u>Se la risposta è negativa</u> è obbligatorio dichiarare quante ore si è andati IN DIFETTO rispetto alla media prescritta.
- Il differenziale di ore in più o in meno rispetto alla media viene aggiornato ad ogni trimestre e, se va sotto -20 ore, è fatto obbligo di recuperare nel trimestre successivo.

Considerazioni

- La compatibilità di queste proposte col programma del cartellino è stata verificata
- L'ARAN ci ha suggerito che, nel caso, comunque la timbratura vada mantenuta SENZA conteggio orario, come per i dirigenti.
- E' importante che passi il messaggio che chi sceglie il nuovo sistema rinuncia di fatto (anche se non formalmente) a recuperi e conteggi, in favore di un lavoro misurabile solo in ricerca sul medio/lungo termine.
- Un analogo aumento della flessibilità per il personale IV-VIII cozza contro l'esplicita richiesta contrattuale di controllo automatico (art.48 del CCNL 1998-2001). Tuttavia un saggio uso del lavoro agile è in grado di rispondere a questa esigenza.
- Viceversa il lavoro agile, per la sua caratteristica di «organizzazione per fasi, cicli e obiettivi» (Legge 81/2017), risulta incompatibile con l'autonomia riconosciuta a ricercatori e tecnologi.